bilmente regolata dal diritto veneto. Proprio, del resto, questi elementi, che seguono il veneziano e appartengono alle più diverse stirpi europee, asiatiche ed africane, rappresentano la parte prima dello impero veneziano che comincia a comprendere, entro la sua sfera, diverse popolazioni straniere (1). Anche entro i limiti del piccolo fondaco gli elementi indigeni o locali penetrano per sottoporsi al regime veneziano, rompendo così un rigido separatismo giuridico, e spesso, poi, nei patti si consacra il principio che i forestieri, giungenti con i veneziani, debbano essere riconosciuti come veneziani.

Ma non rappresentano gli stranieri che si legano al cittadino veneziano o ai ristretti nuclei coloniali, attratti dall'utilità del confronto economico, le cellule prime e nuove di Venezia, destinate a moltiplicarsi più tardi, attorno ad un punto centrale, quanto più si rafforzano i vincoli attrattivi, i quali sono altrettanti raggi che saldano progressivamente le genti straniere alla colonia?

Dove vi è un separatismo radicale è, invece, normalmente tra elemento europeo ed elemento europeo; elementi che, nelle terre d'Oriente, lottano in una battaglia di concorrenza economica asprissima, la quale sostiene talora regimi locali neutri od imparziali.

Quale è dunque la posizione dell'uomo del comune coloniale, di fronte alla popolazione indigena? Passata la fase dell'intervento armato, il veneziano non è assorbito; getta un ponte verso il quale si dirigono l'attenzione e l'interesse delle popolazioni locali ed indigene; egli cerca anzi di rianimare al massimo l'interesse locale per la sua vita economica, agendo internamente su questa. Non penetrazione diretta oltre i confini del fondaco, non una azione esterna e positiva oltre i brevi suoi margini; ma invece sforzo continuo, intento a perfezionare il puro sistema economico veneziano difeso da un regime veneto.

La vis attrattiva essenzialmente si rivela nel tipo di organizzazione interna, si rivela in un modo sempre più perfezionato di essere della colonia, la quale, appena in progresso di tempo, assorbe i più diversi elementi.

Il Comune italiano d'Oriente è più saldo, si presenta immediatamente come un organismo politico maturo, che non ha la forza di

<sup>(1)</sup> Il privilegio di Leone V, Re di Armenia, del 1321 (Dipl. Ven. Lev.) stabilisce che, se i veneziani fanno danno agli uomini dimoranti nella terra o ad altri stranieri, il Comune veneziano deve amender il danno; non comprendendo però nell'espressione Comune quegli uomini che non dimorano in Venezia o dimorano in altro luogo, su cui non s'estende il potere dei veneziani,e che nulla esporta coi veneziani.

Questo documento è assai interessante, perchè il concetto di responsabilità appare chiaramente collegato al concetto di collaborazione.

La Repubblica veneta combatteva una grande battaglia quando, spesso vittoriosamente, sosteneva il principio della responsabilità personale, difendendo la saldezza e la integrità dei suoi Comuni da aberranti responsabilità collettive.